

**TRIBUNALE DI GENOVA**
Sezione VII Civile

Procedura N. 4317 / 2023 R.G

IL GIUDICE

Letto il ricorso depositato da Unione Calcio Sampdoria spa in data 8.6.23 con cui, ex art. 22, comma 1, lett. a) CCI la società ha domandato l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 6 CCI;

in particolare, la società ricorrente ha domandato l'autorizzazione per

chiede che l'Illustrissimo Tribunale adito, voglia autorizzare l'emissione del POC da parte della Società e la relativa sottoscrizione da parte dell'Investitore, fino a concorrenza dell'importo complessivo di Euro 30.000.000,00, come meglio descritto in narrativa, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), CCII, in quanto funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

considerato che il suddetto ordito normativo subordina l'autorizzazione del Tribunale alla verifica della funzionalità dell'atto per cui si chiede l'autorizzazione rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

osserva quanto segue.

L'Unione Calcio Sampdoria spa ha domandato l'autorizzazione a contrarre il suddetto finanziamento prededucibile con lo scopo precipuo di pagare i debiti sportivi entro la data del 20.6.23, pagamento assolutamente necessario, secondo le regole dell'ordinamento sportivo, per potersi iscrivere al campionato di serie B.

Ha evidenziato come la mancata iscrizione al campionato cadetto comporterebbe la necessità per la società di ripartire dai campionati dilettantistici con ogni conseguenza sotto il profilo economico e la completa disgregazione di ogni valore aziendale (parco giocatori, diritti televisivi ecc).





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Come è noto l'imprenditore in composizione negoziata non subisce alcuna limitazione nella gestione dell'impresa restando in sua potestà l'adozione di ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.

L'autorizzazione richiesta, conseguentemente, non attiene al finanziamento in sé ma alla particolare qualità che al credito viene riconosciuta per il caso di successiva liquidazione giudiziale.

Il riconoscimento della prededucibilità al finanziamento in pendenza della composizione negoziata, infatti, si pone come elemento utile e necessario per garantire all'imprenditore la finanza in funzione della prosecuzione dell'attività di impresa e del risanamento complessivo assicurando il finanziatore sulla recuperabilità del medesimo in un contesto, quello della crisi di impresa, in cui è essenzialmente difficile se non impossibile ottenere nuova finanza per garantire la continuità.

Occorre domandarsi, conseguentemente, quale sia in concreto l'oggetto di verifica del Tribunale propedeutico all'accoglimento della domanda.

Come è già stato precisato dalla giurisprudenza intervenuta sul tema (Trib Bergamo 5.7.22 in www.ilcaso.it) *"se infatti le garanzie concesse al soggetto che ricorre al procedimento di negoziazione assistita e la possibilità dell'imprenditore di avvalersi di meccanismi di protezione del suo patrimonio, sono strumentali a conseguire il risanamento dell'impresa, appare evidente la necessità di verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, cui è stata rimessa l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile, dell'elemento oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata che è lo squilibrio economico finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"*

Ad avviso di questo ufficio il ragionevole perseguimento del risanamento dell'impresa impone al Tribunale di verificare la probabilità di successo del risanamento tramite lo strumento prescelto dall'imprenditore e, nel caso di autorizzazione al finanziamento prededucibile, la verifica della sostenibilità del complessivo fabbisogno finanziario come aggravato dall'ulteriore finanza richiesta.

Conseguentemente il perimetro di valutazione del Tribunale è il seguente:





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

- 1) Funzionalità del finanziamento alla continuità di impresa;
- 2) Funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori.

Al riscontro di tali requisiti deve aggiungersi il dovere del Tribunale di verificare la probabilità di successo del superamento della crisi di impresa alla luce della modalità indicata/prescelta dell'imprenditore con particolare riferimento alla sostenibilità dell'ulteriore finanza richiesta. Quest'ultimo elemento è immanente alla composizione negoziata che in quanto ha ragione di proseguire in quanto sia perseguibile il risanamento dell'impresa, e la sua valutazione è propria e piena in capo al Tribunale.

In nessun modo può essere surrogato da atti dichiarativi e/o autocertificativi di parti, anche se indipendenti.

Va ricordato, infatti, che non siamo ancora all'interno del perimetro di cui all'art. 57 CCI (ipotizzato quale strumento risolutivo della crisi da parte di SCS spa) e l'intervento del Tribunale, in conseguenza del riconoscimento della prededucibilità del finanziamento, impone la più attenta ed approfondita valutazione della domanda nell'interesse dei creditori.

Interesse che non coincide con la mera prosecuzione dell'attività caratteristica ma piuttosto con la continuazione dell'attività quando probabile sia il risanamento dell'impresa.

In mancanza di quest'ultimo riscontro l'autorizzazione deve essere negata nell'interesse della massa dei creditori.

Tutto ciò premesso può ora passarsi ad esaminare nel merito la domanda.

Il riscontro del requisito sub 1 appare evidente. Come sopra riportato, l'imprenditore ha dichiarato di avere la necessità della finanza ponte per poter pagare entro la data del 20.6.23 i debiti sportivi richiesti dall'ordinamento speciale al fine di potersi iscrivere al campionato di serie B.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Il piano di risanamento individua come presupposto proprio l'iscrizione al campionato cadetto cui sono collegati i maggiori flussi finanziari derivanti dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni e dei ricavi da stadio.

Le suddette risorse, infatti, sono direttamente proporzionali al campionato in cui si gareggia e la ripartenza dal livello dilettantistico porterebbe al quasi azzeramento delle relative entrate.

La permanenza nel campionato cadetto, differentemente, anche nell'ipotesi che la stessa si protragga oltre una sola stagione (elemento preso in considerazione quale ipotesi peggiore) appare allo stato idoneo a garantire maggiori flussi di cassa rispetto all'attività dilettantistica e/o alla liquidazione. Maggiori flussi di cassa necessari alla continuità aziendale.

Questo pare sufficiente per ritenere sussistente il requisito richiesto.

Ma al Tribunale spetta anche la valutazione della *"migliore soddisfazione dei creditori"*.

Si chiede all'ufficio di verificare se quanto si otterrà dalla continuazione dell'attività di impresa sia migliorativo, nell'ottica della soddisfazione dei creditori attuali dell'impresa in crisi, in primis rispetto alla cessazione dell'attività e della sua liquidazione.

Anche in questo caso la sussistenza del requisito pare riscontrata.

L'alternativa liquidatoria deve ritenersi tendenzialmente limitata ai valori immobiliari in portafoglio al netto delle spese di liquidazione e poco altro, valori lontanissimi rispetto all'indebitamento certificato superiore ad oggi ad € 200 milioni (allo stato neppure il marchio della società risulta in proprietà della stessa). Lo scioglimento dei contratti dei calciatori conseguenti alla liquidazione non permetterebbe alcun effettivo realizzo dai relativi valori (per quanto ridotti dal passaggio in serie B).

Ecco che a questo punto non resta che analizzare la probabilità di successo del superamento della crisi di impresa alla luce della modalità indicata/prescelta dell'imprenditore con particolare riferimento alla sostenibilità dell'ulteriore debito contratto.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

Si vuole evitare, infatti, che le nuove risorse finanziarie siano destinate ad essere bruciate nella prosecuzione sterile dell'attività che non offra prospettive future di effettivo risanamento.

Ritiene il Tribunale che tale accertamento richieda, in affiancamento, la nomina di un ausiliario come espressamente previsto dall'art. 22, comma 2, CCI che richiama l'art. 68 c.p.c.

In ragione del brevissimo tempo a disposizione, considerando la estrema tardività del deposito della presente istanza (8.6.23) in rapporto al tempo per il quale è domandata una decisione utile (20.6.23), nonostante la composizione negoziata penda da febbraio ed il fatto che la presente istanza in realtà contenga un supporto documentale pressoché analogo rispetto a quella di proroga misure protettive depositata in data 3.6.23, pare congruo assegnare all'ausiliario termine fino al 19.6.23.

Spetterà alla ricorrente organizzare fin da subito le attività consequenziali all'eventuale accoglimento della presente istanza per non perdere la scadenza essenziale del 20.6.23

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, visto l'art. 22, comma 2 CCI e l'art. 68 c.p.c.;

NOMINA quale ausiliario il dott. Stefano Gorgoni con studio in Pavia, Piazza del Carmine 1, per esprimere il proprio motivato parere sul seguente quesito:

“vista la documentazione agli atti del fascicolo, richiesta, ove ritenuta necessaria, ogni informazione e/o documentazione alla ricorrente ed all'esperto nominato in sede di composizione negoziata, dica se il piano di risanamento prospettato dall'impresa abbia probabilità di successo in vista del superamento della crisi di impresa con particolare riferimento alla sostenibilità dell'ulteriore finanziamento richiesto”.

ASSEGNA all'ausiliario termine fino al 19.6.23 ore 9,00 per il deposito del proprio motivato parere.

Così deciso in Genova, il 09/06/2023, ore 8,50

Il Giudice
Andrea Balba

